

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA

Art. 1

(Funzionamento di FONDIMPRESA)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e successive modificazioni e dell'Accordo Interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in data 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008, 18 novembre 2010 e 25 giugno 2014.
2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIMPRESA, versati all'INPS, sono da questo accreditati in apposito conto corrente bancario intestato a FONDIMPRESA, utilizzabile nel rispetto delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le spese di funzionamento e gestione di FONDIMPRESA, coerenti con il bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e addebitate su apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIMPRESA – Spese di funzionamento e gestione", da utilizzare nel rispetto delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'attività di FONDIMPRESA si articola a livello nazionale e territoriale.
5. FONDIMPRESA assicura la programmazione generale e la gestione complessiva delle attività - improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, in una logica di distribuzione equilibrata delle risorse, la definizione dei criteri di accesso ai finanziamenti, la promozione, l'assistenza tecnica alle strutture e ai progetti, la finanza e il controllo, la formazione, lo sviluppo e il controllo interno.
6. A livello territoriale, FONDIMPRESA può avvalersi delle Articolazioni Territoriali, organismi bilaterali costituiti su base regionale e di province autonome, che operano sulla base di una convenzione che regola i rapporti con il Fondo, prevedendo corrispettivi commisurati ai programmi di attività e ai costi sostenuti.

Art. 2

(Attività dell'Associazione)

1. FONDIMPRESA si rivolge a tutte le imprese del settore privato ed alle aziende pubbliche o esercenti i pubblici servizi, con l'obiettivo di promuovere la formazione continua per il miglioramento della competitività delle imprese, della professionalità e dell'occupabilità dei lavoratori.
2. FONDIMPRESA, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione delle attività formative definite nell'Accordo Interconfederale 18 gennaio 2002, così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008, 18 novembre 2010 e 25 giugno 2014:
 - a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, piani di formazione continua concordati fra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro e dall'Agenda Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;
 - b) finanzia, in maniera diretta, attività propedeutiche, studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi, nonché piani formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per

l'innovazione delle competenze, anche a livello settoriale, in determinati ambiti in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute;

c) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

3. Oltre le attività finanziate con le risorse di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, sono affidati a FONDIMPRESA compiti relativi ad attività coerenti con gli scopi istituzionali o che le parti convengono di attribuirle in materia di formazione professionale continua.

Art. 3

(Direttore Generale)

1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Il Direttore Generale:

- a) svolge i compiti a lui assegnati dal Consiglio d'Amministrazione in coerenza con il modello organizzativo approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
- b) coordina l'istruzione dei progetti formativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti dal medesimo Consiglio, per le relative deliberazioni;
- c) ha la responsabilità operativa della struttura di FONDIMPRESA e risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;
- d) predispose il bilancio preventivo e consuntivo di FONDIMPRESA da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) predispose trimestralmente, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte nel trimestre di riferimento.

3. E' costituito un Comitato di Direzione, formato dal Direttore Generale, che ne cura il coordinamento, e dai Direttori delle Aree previste dal modello organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai quali il Direttore Generale può affidare di volta in volta deleghe operative specifiche.

Art. 4

(Articolazioni Territoriali)

1. FONDIMPRESA, così come previsto dal primo comma dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si avvale prioritariamente, per lo svolgimento a livello territoriale delle attività di cui ai successivi commi, delle Articolazioni Territoriali i cui statuti devono essere coerenti con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA.

2. Le attività svolte dalle Articolazioni Territoriali sono disciplinate dalle convenzioni e dalla relativa documentazione sottoscritte da queste ultime.

3. FONDIMPRESA può assegnare prioritariamente, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, alle Articolazioni Territoriali lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. verifica di conformità dei piani formativi, assistenza tecnica alle aziende aderenti per l'utilizzo del "Conto Formazione", attività di primo contatto e informazione sulle opportunità offerte dal Fondo, supporto tecnico alla condivisione dei piani formativi;
 - b. attività di promozione;
 - c. attività concernenti la realizzazione del monitoraggio valutativo.
4. Le Articolazioni Territoriali, riconosciute da FONDIMPRESA ai sensi del comma precedente, possono curare il raccordo con la programmazione regionale in materia di formazione continua.
 5. Le Articolazioni Territoriali, in caso di conoscenza di attività formative non conformi a quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del Fondo, devono darne immediata comunicazione scritta a FONDIMPRESA, che valuta i conseguenti provvedimenti da assumere.
 6. Le Articolazioni Territoriali devono presentare al Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce, un bilancio preventivo per lo svolgimento delle attività sulla base di criteri definiti da FONDIMPRESA. Eventuali modifiche di tale bilancio dovranno essere espressamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
 7. Le Articolazioni Territoriali devono presentare entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, e fatte salve le deroghe previste dal codice civile, un bilancio consuntivo recante le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, il cui importo non può essere superiore a quanto indicato nel bilancio preventivo approvato.
 8. Al fine di esaminare gli indirizzi delle politiche formative da attivare anno per anno e verificarne l'attuazione, sono istituite secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione una Consulta delle Articolazioni Territoriali e una Consulta delle Categorie.
 9. Le due Consulte si riuniscono di norma una volta all'anno.

Art. 5

(Risorse)

1. L'Associazione, per conseguire i propri scopi, si avvale:
 - a) del contributo ad essa trasferito dall'INPS, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende associate a Confindustria e di tutte quelle aziende che decidano di versare a FONDIMPRESA il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
 - b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
 - c) di eventuali ulteriori proventi derivanti da iniziative coerenti con gli scopi istituzionali del Fondo e in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, nell'ambito delle quali il Fondo può anche prestare servizi nei confronti di soggetti terzi.
2. Le risorse finanziarie versate dalle imprese e trasferite dall'INPS a FONDIMPRESA vengono utilizzate sulla base della seguente ripartizione:
 - a) 70% per il finanziamento delle attività formative concordate secondo le modalità di cui al punto 10, lettera a) dell'Accordo Interconfederale 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008, 18 novembre 2010 e 25 giugno 2014. Tale percentuale viene elevata all'80% su richiesta delle imprese aderenti interessate;

b) 26% per il finanziamento di attività formative nell'ambito di piani condivisi aziendali, anche individuali, settoriali o territoriali, tenendo conto dei criteri solidaristici tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni, nonché per il finanziamento delle attività di cui al punto 7, lettere a), b) e c), dell'Accordo Interconfederale 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008, 18 novembre 2010 e 25 giugno 2014. Tale percentuale è ridotta al 16% in relazione ai contributi versati dalle imprese aderenti che ricevono, su loro richiesta, un accantonamento sul "Conto Formazione" nella misura dell'80%. Il Consiglio di Amministrazione provvede, di anno in anno, alla programmazione delle relative attività in coerenza con le linee dettate dal Comitato d'Indirizzo strategico dei Soci;

c) 4% per la copertura dei costi di amministrazione e funzionamento di FONDIMPRESA e delle Articolazioni Territoriali.

3. Alle Articolazioni Territoriali vengono riconosciute risorse finanziarie sulla base delle attività effettivamente svolte, ai sensi del precedente articolo 4, comma 3, e dei relativi costi sostenuti, nell'ambito di un programma di attività elaborato tenendo conto dell'effettiva adesione delle aziende del territorio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA.

Art. 6

(Procedure di finanziamento delle attività formative)

1. FONDIMPRESA, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio d'Amministrazione, procede all'assegnazione del finanziamento.

2. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese sono definite sulla base del principio della redistribuzione delle risorse versate dalle imprese aderenti e trasferite dall'INPS, nonché nel rispetto di criteri che garantiscano pari condizioni d'accesso, massima rapidità e semplicità, nonché uniformità su tutto il territorio nazionale ovvero, per le risorse di cui all'articolo 5 lettera b), sulla base di procedure selettive in base a criteri e modalità predeterminati.

Art. 7

(Modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico dei Soci.

2. Le modifiche sono sottoposte all'organo vigilante per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.